

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI NIZZA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 223, sesto comma, del medesimo,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 139, sesto comma, del medesimo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Trattato di Nizza, che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, ha apportato modifiche alle disposizioni dei Trattati CE e CEEA, relative alla Corte di giustizia, e ha sostituito i Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia allegati al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica con un nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Gli articoli 221 CE e 137 EA, nella versione modificata, stabiliscono che la Corte si riunisce in sezioni, in grande sezione o, se del caso, in seduta plenaria e l'articolo 16 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia stabilisce la composizione delle sezioni e della grande sezione: occorre tener conto di questi nuovi collegi nelle disposizioni del regolamento e stabilire alcune modalità in merito alla rimessione delle cause ai detti collegi e alla composizione di questi ultimi per ciascuna causa.
- (3) Gli articoli 222 CE e 138 EA, nella versione modificata, e l'articolo 20 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia prevedono che la Corte, in determinati casi, può decidere che una causa venga giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale: occorre prevedere nel regolamento le modalità di adozione di tale decisione.
- (4) L'articolo 300, paragrafo 6, CE, nella versione modificata, dà facoltà al Parlamento europeo di domandare il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato: occorre prevedere, nel regolamento, la procedura da seguire quando una domanda di parere è presentata dal Parlamento.

(5) L'articolo 16 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia stabilisce che i giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni e che i presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni: occorre conformare a ciò le disposizioni del regolamento.

(6) La scadenza del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia comportano necessariamente alcune modifiche nella redazione delle disposizioni del regolamento,

avendo il Consiglio dato la sua approvazione in data 8 aprile 2003,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE AL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo primo

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1) e il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica in GU L 281 del 19.10.2002) è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo primo è sostituito dal testo seguente:

«Nelle disposizioni del presente regolamento:

- Il Trattato sull'Unione europea è denominato "Trattato sull'Unione",
- Il Trattato che istituisce la Comunità europea è denominato "Trattato CE",
- Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è denominato "Trattato CEEA",
- Il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia è denominato "Statuto",
- L'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- il termine "istituzione" designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi che sono creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte,
 - il termine "Autorità di vigilanza AELS" designa l'Autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE.
- 2) Nell'articolo 7, paragrafo 1, le parole «32 ter del Trattato CECA» sono soppresse.
- 3) Nell'articolo 9, paragrafo 1,
- a) nel primo comma, dopo la parola «sezioni» sono inserite le parole «di cinque e di tre giudici» e le parole «dall'articolo 221, secondo comma, del Trattato CE, dall'articolo 32, secondo comma, del Trattato CECA e dall'articolo 137, secondo comma, del Trattato CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 16 dello Statuto»;
 - b) nel secondo comma, le parole «La composizione delle sezioni» sono sostituite dalle parole «L'assegnazione dei giudici alle sezioni» e le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 4) Nell'articolo 9, paragrafo 2, dopo la parola «sezioni», sono inserite le parole «di tre giudici».
- 5) Nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Per le cause rimesse a un collegio giudicante conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, il termine "Corte" nel presente regolamento designa detto collegio».
- 6) Nell'articolo 9, paragrafo 4,
- a) il primo comma è abrogato;
 - b) nel secondo comma (divenuto comma unico), le parole «rimesse alle sezioni» sono sostituite con le parole «rimesse a una sezione di cinque o di tre giudici».
- 7) Nell'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Subito dopo l'elezione del presidente della Corte, i giudici eleggono, per una durata di tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque giudici.
- I giudici eleggono, per la durata di un anno, i presidenti delle sezioni di tre giudici.
- La Corte nomina, per la durata di un anno, il primo avvocato generale.
- Si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
- Le elezioni e la nomina effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».
- 8) Nell'articolo 11,
- a) nel primo comma sono inserite, dopo le parole «presidenti di sezione», le parole «di cinque giudici»;
 - b) si inserisce un nuovo secondo comma, che dispone quanto segue: «In caso di impedimento simultaneo del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di

cinque giudici, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento»;

- c) l'attuale secondo comma diventa il terzo comma e, in detto comma, le parole «dei presidenti di sezione» sono sostituite con le parole «di tutti i presidenti di sezione».

- 9) Dopo l'articolo 11, si inserisce il testo seguente:

«CAPO II bis

DEI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 11 bis

La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:

- la seduta plenaria, che comprende tutti i giudici,
- la grande sezione, che comprende undici giudici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 ter,
- le sezioni che comprendono cinque o tre giudici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 quater.

Articolo 11 ter

1. La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare ad undici. Questi ultimi giudici sono nominati in base all'elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l'ordine di quest'ultimo, spostando di un nome il punto d'inizio dopo ogni riunione generale della Corte.

2. Dopo l'elezione del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, viene redatto un elenco degli altri giudici ai fini della determinazione della composizione della grande sezione. Questo elenco segue, in modo alternato, l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento e l'ordine inverso: il primo giudice su questo elenco è il primo secondo l'ordine stabilito nel detto articolo, il secondo giudice nell'elenco è l'ultimo secondo quest'ordine, il terzo giudice è il secondo secondo quest'ordine, il quarto giudice è il penultimo secondo quest'ordine, e così via.

L'elenco è reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11 quater

1. Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono nominati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l'ordine dei medesimi, spostando di un nome il punto d'inizio dopo ogni riunione generale della Corte.

2. Per la composizione delle sezioni di cinque giudici, dopo l'elezione dei presidenti delle dette sezioni, vengono stabiliti gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati in modo identico all'elenco di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2.

Per la composizione delle sezioni di tre giudici, dopo l'elezione dei presidenti delle dette sezioni vengono formati gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

Gli elenchi di cui al presente paragrafo sono resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11 quinquies

Quando la Corte ritiene che più cause debbano essere decise congiuntamente da un medesimo collegio, la composizione di quest'ultimo è quella stabilita per la causa la cui relazione preliminare è stata esaminata per prima.

Articolo 11 sexies

Un membro del collegio giudicante, in caso di impedimento, è sostituito da un giudice, seguendo l'ordine degli elenchi di cui agli articoli 11 ter, paragrafo 2, o 11 quater, paragrafo 2.

In caso di impedimento del presidente della Corte, le funzioni di presidente della grande sezione vengono assunte conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

In caso di impedimento del presidente di una sezione di cinque giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte dal presidente di una sezione di tre giudici, se del caso seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, oppure, se nessun presidente di una sezione di tre giudici fa parte del collegio, da uno degli altri giudici seguendo l'ordine stabilito dal detto articolo 6.

In caso di impedimento del presidente di una sezione di tre giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte da un giudice del collegio seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

- 10) Nell'articolo 16, paragrafo 6, le parole: «delle Comunità europee», sono sostituite dalle parole: «dell'Unione europea».
- 11) Nell'articolo 16, paragrafo 7, sono soppresse le parole «dell'articolo 36, terzo comma, del Trattato CECA».
- 12) Nell'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il cancelliere assiste la Corte, il presidente, i presidenti delle sezioni ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio».
- 13) Nell'articolo 24, paragrafo 1, le parole «degli articoli 12 dello Statuto CE, 16 dello Statuto CECA e 12 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 13 dello Statuto».
- 14) Nell'articolo 25, paragrafo 1, la parola «Corte» è sostituita dalle parole «grande sezione e della seduta plenaria».
- 15) Nell'articolo 25, paragrafo 2, dopo la parola «sezioni», sono inserite le parole «di cinque e di tre giudici».
- 16) Nell'articolo 25, paragrafo 3, le parole «e le sezioni possono» sono sostituite dalla parola «può».
- 17) Nell'articolo 26, paragrafo 2,
 - a) le parole «la Corte» sono sostituite dalle parole «la grande sezione o la seduta plenaria»;
 - b) le parole «agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 17, terzo o quarto comma, dello Statuto».
- 18) Nell'articolo 26, paragrafo 3,
 - a) le parole «una delle sezioni» sono sostituite dalle parole «una sezione di cinque o di tre giudici»;
 - b) le parole «agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 17, secondo comma, dello Statuto»;
 - c) dopo la parola «raggiunto», sono inserite le parole «non risulta possibile sostituire i giudici mancanti conformemente all'articolo 11 sexies».
- 19) Nell'articolo 27, paragrafo 1, le parole «e le sezioni deliberano» sono sostituite dalla parola «delibera».
- 20) Nell'articolo 27, paragrafo 4, le parole «od alla sezione» sono soppresse.
- 21) Nell'articolo 27, paragrafo 6, le parole «o la sezione» sono soppresse.
- 22) L'articolo 29, paragrafo 3, è modificato nel seguente modo:
 - a) nel terzo comma, le parole «o la sezione» sono soppresse;
 - b) nel quinto comma, le parole «articolo 20 dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «articolo 23 dello Statuto»;
 - c) nel sesto comma, le parole «articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «articolo 23, quarto comma, dello Statuto».
- 23) Nell'articolo 29, paragrafo 4, le parole «o la sezione» sono soppresse.
- 24) Nell'articolo 30, paragrafo 1, le parole «o alla sezione» sono soppresse.

[Nuovo testo dell'articolo 30, paragrafo 1: «Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte».]
- 25) L'articolo 35, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
 - a) dopo le parole «dinanzi alla Corte» le parole «, a una sezione» sono soppresse;

- b) dopo le parole «della Corte», le parole «o della sezione» sono soppresse.
- 26) Nell'articolo 36, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 19 dello Statuto».
- 27) Nell'articolo 38, paragrafo 1, le parole «agli articoli 19 dello Statuto CE, 22 dello Statuto CECA e 19 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21 dello Statuto».
- 28) Nell'articolo 38, paragrafo 4, le parole «dagli articoli 19, secondo comma, dello Statuto CE, 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 21, secondo comma, dello Statuto».
- 29) Nell'articolo 38, paragrafo 6, le parole «42 e 89 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 30) L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

«CAPO I bis

DELLA RELAZIONE PRELIMINARE E DELLA RIMESIONE AI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 44

1. Il presidente fissa la data per la presentazione alla riunione generale della Corte della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,

- a) dopo il deposito della controreplica;
- b) quando non è stata depositata la replica o la controreplica alla scadenza dei termini fissati a norma dell'articolo 41, paragrafo 2;
- c) quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica;
- d) in caso di applicazione del procedimento accelerato di cui all'articolo 62 bis, quando il presidente fissa la data dell'udienza.

2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno rimettere la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza dibattimentale conformemente all'articolo 44 bis nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello Statuto.

La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

3. La Corte rimette alle sezioni di cinque o di tre giudici qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà, o l'importanza della causa, o particolari circostanze non richiedono la rimessione dinanzi alla grande sezione.

Tuttavia, la rimessione di una causa dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici non è ammessa qualora uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità, parte nel proce-

dimento, abbia chiesto che la causa sia decisa dalla grande sezione. Ai sensi di questa disposizione, per 'parte' s'intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell'ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Una domanda quale quella prevista dal presente comma non può essere proposta nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, quarto comma, dello Statuto. Ove reputi che un giudizio rivesta un'importanza eccezionale, essa, conformemente all'articolo 16, quinto comma, dello Statuto, può rinviare la causa alla seduta plenaria.

4. Il collegio giudicante al quale è stata rimessa una causa può, in qualsiasi stadio del procedimento, rinviare la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante.

5. Se si procede all'istruzione, il collegio giudicante, se non vi provvede esso stesso, ne incarica la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data».

- 31) Nell'articolo 45, paragrafo 2, le parole «21 e 22 dello Statuto CE, 24 e 25 dello Statuto CECA e 22 e 23 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «24 e 25 dello Statuto».
- 32) Nell'articolo 48, paragrafo 4, le parole «44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 33) Nell'articolo 74, paragrafo 1, dopo le parole «la sezione» sono aggiunte le parole «di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento».
- 34) Nell'articolo 76, paragrafo 3, dopo le parole «la sezione», sono aggiunte le parole «di tre giudici».
- 35) Nell'articolo 77, secondo comma, le parole «33 e 35 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 36) Nell'articolo 80, paragrafo 1, le parole «dai Trattati CE, CECA e CEEA, dagli Statuti della Corte» sono sostituite dalle parole «dal Trattato sull'Unione, dal Trattato CE e dal Trattato CEEA, dallo Statuto della Corte».
- 37) Nell'articolo 80, paragrafo 2, secondo comma, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 38) Nell'articolo 81, paragrafo 1, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 39) Nell'articolo 82 bis, paragrafo 1, le parole «dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CE, 47, terzo comma, dello Statuto CECA e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole: «dall'articolo 54, terzo comma, dello Statuto» e le parole «o dalla sezione alla quale la causa è stata rimessa» sono soppresse.

- 40) L'articolo 83, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
- nel primo comma: le parole «39, secondo comma, del Trattato CECA» sono soppresse;
 - nel secondo comma: le parole «39, terzo comma, del Trattato CECA» sono soppresse.
- 41) Nell'articolo 89, primo comma, le parole «44 e 92 del Trattato CECA» sono soppresse.
- 42) L'articolo 93, paragrafo 1, è modificato nel seguente modo:
- nel secondo comma, lettera f), le parole «dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma, dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto»;
 - nel terzo comma, le parole «degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 19 dello Statuto».
- 43) Dopo l'articolo 94 è abrogato il capo V con l'articolo 95.
- 44) Nell'articolo 97, paragrafo 1, terzo comma, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».
- 45) L'articolo 103 è modificato nel seguente modo:
- nel paragrafo 1, le parole «dagli articoli 20 dello Statuto CE e 21 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 23 dello Statuto»;
 - il paragrafo 3 è abrogato.
- 46) L'articolo 104 è modificato nel seguente modo:
- nel paragrafo 1, secondo comma, le parole «dall'articolo 20 dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto»;
 - nel paragrafo 1, terzo comma, le parole «all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto»;
- nei paragrafi 3 e 4, le parole «agli articoli 20 dello Statuto CE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23 dello Statuto».
- 47) Nell'articolo 104 bis, secondo comma, le parole «agli articoli 20 dello Statuto CE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «all'articolo 23 dello Statuto».
- 48) Nell'articolo 107, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Se la domanda di parere previo prevista dall'articolo 300 CE è presentata dal Parlamento europeo, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Se la domanda è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione e al Parlamento europeo. Se la domanda è presentata dalla Commissione, essa va notificata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.»
- 49) L'articolo 109 è abrogato.
- 50) Nell'articolo 110, le parole «negli articoli 49 e 50 dello Statuto CE, negli articoli 49 e 50 dello Statuto CECA e negli articoli 50 e 51 dello Statuto CEEA» sono sostituite dalle parole «negli articoli 56 e 57 dello Statuto».
- 51) Nell'articolo 125, le parole «articoli 245 del Trattato CE e 160 del Trattato CEEA» sono sostituite dalle parole «articoli 223 CE e 139 EA» e, nella lettera c), le parole «degli articoli 27 dello Statuto CE e 28 degli Statuti CECA e CEEA» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 30 dello Statuto».
- 52) Nell'articolo 127, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea».

Articolo 2

Le presenti modifiche al regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.